



di sequestro
in via

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

~~Ministero di Giustizia~~
~~Sezione Speciale di Corte~~

Sezione Speciale di Corte
LA ~~Sezione Speciale di Corte~~ DI ASSISE DI VERONA

o.46

nelle persone di:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Girotto dottor Giuseppe | Presidente |
| 2°) Calvelli dottor Giovanni | consigliere relatore |
| 3°) Bittante Giuseppe | |
| 4°) Smanio Attilio | |
| 5°) Bagattini Giuseppe | Giudici popolari |
| 6°) Caneva Gino Bruno | |
| 7°) Adamoli Fedele | |

CORTE D'APPELLO di VENEZIA
N. 3766 Reg. Proventi
Copia N. 2 (di cui una
esecutiva a favore di)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale per citazione diretta

C. B. fogli N.	16	L.	—
Facciate N.	62		
Dritti copia L.	1300		
„ Urgenza „	2600		
„ cert. cop. „	200		
„ Urgenza „	400		
„ certificato „	4500		
Totale L.	11000		
Venezia	5-11-63		

CONTRO

1°) BASTIANELLO MATTEO di Giacomo e fu Tassoni

tano nato a Montebello Vicentino il 23.8.1894

e res. a Verona, Via Massimo d'Azeglio 5

detenuto _ presente

2°) TRENTIN RENATO di ignoto e di Trentin Ginevra nato

il 7/10/1903 a Verona quivi residente

Via Campofiere 43 _

detenuto _ presente

3°) FUMAGALLI ALFONSO di Giuseppe e di Sacchieri Rita

nato a Monteforte d'Alpone il 20.1.1921 domic.

a Illasi _

LATITANTE

Il Cancelliere

[Signature]

4°) SERRAVALLE ANTONIO di N.N. e di Serravalle Maria nato il 13
novembre 1917 a Corno di Rasasso (Udine) _domio. a Cormona
detenuto_ presente

5°) TURRINI PIETRO di Giacinto e di Mantovanello Dorina nato il
9 maggio 1926 a S. Pietro di Legnago, domiciliato a Legnago_
frazione Torretta _
detenuto_ presente

6°) FIERABRACCI FERNANDO fu Ferruccio e fu Lavigna Poggetto nato
il 27.5.1900 a Cecina e domio. a Livorno _Via Ippolito Nievo
n. 17 _

LATITANTE

IMPUTATI

=====

TUTTI :

del delitto p. e p. dall'art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 in relaz.
all'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142 e art. 58 codice penale
militare di guerra, per avere dal 1° 8 settembre 1943 alla libera
zione :

il primo : quale maresciallo della g.n.r. della O.P. di Verona
eseguito arresti, rastrellamenti, fermi ed esecuzioni in Verona e pro-
vincia e precisamente l' 8 agosto 1944 al comando di una pattuglia
armata tratto in arresto Bartolini Giovanni ex appartenente all'Arma
dei carabinieri, fervente badogliano poi internato in Germania, nella
notte del 24 agosto 1944 comandato e guidato una pattuglia armata
a Pescantina che commise l'eccidio sottospecificato; l'8.12.1944
fatto parte del plotone di esecuzione che a Soave agli ordini del
tenente Mantovani Sergio procedeva alla fucilazione dei patrioti
Cesola Ardineo e Benetton Matteo collaborando in tal modo ai disegni
del tedesco invasore;

quali appartenenti alla G.M.R. dell'O.P. di
Verona eseguito arresti, rastrellamenti, fermi, sequestri, ed aspor-
tazioni arbitrarie di cose in Verona e provincia concorrendo volon-
tariamente nel triplice omicidio della madre e delle sorelle del pa-
triota ricercato Bassi Angelo avvenuto in Pescantina nella notte del
24 agosto 1944;

ed il Trentin Renato inoltre : per avere concorso con altri
militi alla esecuzione avvenuta il 23 aprile 1944 in Galeata di Perli
in danno del partigiano Polaretti Dino, collaborando tutti ai disegni
politici del tedesco invasore.

TUTTI :

del reato di concorso in triplice omicidio art. 110_112_575_577
61 N. 4 e 9 Cod.Pen. per avere in Pescantina nella notte del 24
agosto 1944 in correttezza con altri ed in numero superiore a cinque spa-
rato vari colpi di arma da fuoco cagionando la morte volontariamente
di Zaninelli Paolina, Bassi Bianca, e di Bassi Maria agendo con
crudeltà verso le persone.==

Il Bastianello Matteo inoltre: di concorso in duplice omicidio
art. 110_112_575 Cod.Pen. , con l'aggravante della continuazione art.
81 Cod.Pen. per avere in Soave l'8 dicembre 1944 fatto parte volon-
tariamente del plotone di esecuzione che mediante colpi di arma da
fuoco cagionava la morte dei patrioti Cecconi Ardino e Benetton Matteo.

Il Trentin Renato inoltre : di concorso in omicidio art. 110_
112_575 Cod.Pen. per avere in concorso con altri militi della G.M.R.
di Verona in numero superiore a cinque, fatto parte volontariamente
del plotone di esecuzione che il 23 aprile 1944 in Galeata di Perli
cagionava la morte mediante colpi di arma da fuoco del partigiano
Polaretti Dino.==

In sito all'odierno pubblico dibattimento. ===

Sentiti il patrono della parte civile, il Pubblico Ministero,

i difensori e gli imputati Bastianello, Trentin, Serravalle

Turriai che primi ed ultimi ebbero la parola, in contumacia degli

imputati Fumagalli Alfonso e Pirabracci Fernando. ==

Il fatto: la sera del 24 agosto 1944 una dozzina di appartenenti alla Compagnia C.F. della G.N.R. di Verona, al comando dell'aiutante Partiselli Matteo, si portava in autocarro a Pescantina per procedere all'arresto di Fel Bassi Angelo, segnalato come elemento pericoloso perché di sentimenti avversi al regime nazifascista ed in stretta relazione con elementi "ribelli" della zona. Giunta della squadra alle prime case di quel paese, veniva divisa in due gruppi, uno dei quali rimaneva vicino all'autocarro ed a guardia della strada e l'altro fu mandato a circondare la casa del ricercato in attesa che il Vice Brig. Brentin Renato, inviato presso il segretario del fascio onde far a suo mezzo arrestare la gendarmeria tedesca locale della operazione di polizia che si stava eseguendo, ritornasse. Senonché, essendo tale gruppo avvicinato un po' troppo a detta casa ed essendo stata la sua presenza rivelata dall'abbaiare di un cane, alcuni di quelli che lo componevano pensarono bene di entrare senz'altro in detta abitazione, dando così intempestiva inizio all'operazione. Saliti in due o quattro al piano superiore ed avendo ivi trovato a letto un giovanotto che essi credevano fosse il catturando ma era invece il di lui fratello minore Elio, presso costui e, dopo averlo fatto, sotto la minaccia dei mitra, vestiti, stavano conducendolo al piano sottostante, quando, per l'intervento della di lui sorella maggiore e delle altre donne di casa intervennero per impedire che il loro congiunto venisse portato via, si determinò un trabucchetto, del quale l'arrestato approfittò per scivolare e fuggire verso i campi tra la sparatoria subito iniziata da parte di qualcuno dei militi che lo avevano catturato e da parte di due militi che stavano in cortile davanti alla casa. In seguito a detta sparatoria, che lasciò illeso il fuggitivo, rimasero purtroppo uccisi sul colpo le sorelle del ricercato Bassi Bianca e Bassi Maria e ferita

3

immediatamente la loro madre, Caninelli Paolina in Bassi, deceduta il giorno seguente all'ospedale di Bussolengo, dove era stata d'urgenza trasportata.

Il Comando provinciale della G. N. R. di Verona, informato di tale grave fatto di sangue, che aveva suscitato unanime riprovazione ed enorme impressione nell'opinione pubblica, apriva tosto, sullo stesso, una inchiesta, in seguito alla quale risultò che a detta azione avevano in vario modo partecipato il Vice Brig.^o Benzagalli Alfonso, il Vice Brig.^o Piccoli Luigi, il Vice Brig.^o Serravalle Antonio, il milite scelto Bovi Romano, il milite scelto Rinaldi Antonio, l'allievo milite Burrini Pietro ed il milite Piccinini Fernando, mentre il loro comandante Pastianelli Matteo era rimasto con l'altro gruppo vicino all'autocarro, distante circa 500 metri dalla casa dei Bassi ed il Vice Brig.^o Brutini si era recato, come si disse, in casa del segretario del fascio locale, restando così lontano dal luogo dell'uccisione, che non avrebbero raggiunto neanche dopo.

Essendo stati in tal modo individuati i principali responsabili di quella azione criminosa, a liberazione avvenuta, alcuni patrioti guidati dal Bassi Angelo, venuti a conoscenza che nelle carceri del palazzo dell'S. N. R. in Corso Cangrande di questa città si trovavano detenuti, con numerosi altri ex militi della G. N. R., e brigatisti veri, i summenzionati Piccoli Luigi e Rinaldi Antonio, andavano a prelevare costoro e, portatili a Pescantina, dopo un sommario giudizio conclusosi con la condanna a morte di entrambi quali compartecipi al triplice omicidio di cui sopra, li fucilavano sul posto. Gli altri indiziati quali corresponsabili dello stesso crimine, perseguiti successivamente da ordini di cattura, venivano tratti in arresto, ad eccezione del Bovi nel frattempo

di Fumagalli e Ciurabracchi rimasti latitanti,
ed irreperibili.

Procedutosi, nei confronti degli stessi, a sommario istruzione da parte dell'Ufficio del P. M. presso questa Sezione Speciale di Corte d'Assise, ed essendo emersi a loro carico fatti di collaborazionismo ed altri fatti determinati come quelli accennati in epigrafe, i medesimi venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati come sopra loro rispettivamente attribuiti.

Tra base alle risultanze della preliminare istruttoria ed a quelle del l'odierno dibattimento, si è potuto asserire che in uno dei primi giorni del luglio 1944, durante un giro effettuato a scopo informativo nella zona del Monte Baldo assieme al Brig. Pistocchi, al V. Brig. Fumagalli ed al legionario Ciurabracchi, il Vice Brigadier Brentini Renato, che come gli altri testè nominati vestiva alla foggia dei partigiani e si spacciava per partigiano, fermava in località Villanova di S. Leno di Montagna dal Bassi Angelo di Francesco da Pescantina, il quale si trovava colà assieme alla propria fidanzata - Popo avergli chiesti i documenti e dopo aver accertato che si trattava di giovani della classe 1919, non richiamata, il V. Brig. Brentini si tratteneva a confabulare qualche ora con il Bassi ed avendo appreso dalle dichiarazioni di costui che egli era a conoscenza dei luoghi dove si trovavano "i ribelli", e che lo stesso, qualora fosse stato chiamato per il servizio militare non si sarebbe presentato ma si sarebbe invece battuto anche egli alla marcia, come già aveva fatto nel settembre 1943 ed ancora che il medesimo nutriva sentimenti tutt'altre che benevoli verso i fascisti.

del suo paese di genere e verso il segretario del fascio di Pescantina,
Sal Lenorini detto Borasi, in ispecie, che, a suo dirsi, era una carogna,
ed un farabutto da eliminare, ne informava, con rapporto 2/3/1944,
in altra f. 14, il Comando della 1^a Compagnia "Squadristi", C. P. di Verona.
Venuto a conoscenza di quanto sopra, tale Comando, ritenuto di essere
in presenza di elemento politicamente pericoloso, dava disposizioni per
la cattura del nominato Bassi Lugelo e così, la sera del 24 agosto 1944
verso le ore 21 un reparto di detta Compagnia, composto di dodici o tredici
uomini partì su di un autocarro da Verona, alla volta di Pescantina.
Comandava tale reparto il Ten. Mantovani, ma costui, giunto in Borgo
Brento, dove abitava, volle scendere e rincararsi, perché, a suo dirsi, non si
sentiva bene. Al comando della spedizione rimase così, quale più
elevato in grado, l'aiutante, o maresciallo che dir si voglia, Bastia
nello Maldo, quantunque costui all'udienza odierna abbia voluto
far credere che chi sostituì il Ten. Mantovani in quell'occasione
fu il Brig. Bellaro. Giunto l'autocarro a circa 500 metri dalla
casa del catturando, fu fatto fermarsi e tutti in scuro per procedere
a piedi onde agire cautamente e di sorpresa ed il Vice Brig. Trentin
fu subito mandato alla casa del segretario del fascio di Pescantina
affinché costui lo accompagnasse al Comando di Polizia Tedesco,
vicini di stanza, che doveva essere informato dell'operazione che la G. N. P.
stava per effettuare. Nel contempo, una squadra, composta dal Vice
Brig. Piccoli, dal Vice Brig. Cimagalli, dal V. Brig. Terravalli, dai
militi scelti Bovi e Rinaldi, dal milite Pirabracci e dall'allievo
milite Burrini, l'unico che non fosse armato mentre tutti gli altri erano

munite di armi automatiche di vario genere, veniva distaccata per effettuare l'accerchiamento preventivo della casa Bassi, mentre gli altri, fra i quali il maresc. Bastianelli ed il brig.^o Bellano rimasero vicino all'autocarro ed a guardia della strada in attesa che ritornasse il Brentini per poi addivenire tutti assieme alle progettate operazioni. Senonché i primi, giunti nei pressi della casa del Bassi, ritenendosi scoperti per l'allarme dato dall'abbaiare di un cane, su iniziativa del Piccoli del Fumagalli e del Pierabracci, decisero di entrare e di procedere senz'altro all'arresto del ricercato. Vista aperta una porta secondaria, attraverso questa furono fatti entrare il Ferravalle ed il Bovi, mentre il Curriani, che, come si disse, era disarmato, fu massacrato di vedetta, alquanto discosto in un campo adiacente alla casa e gli altri si diedero a bussare alla porta principale prospiciente il cortile e la strada. Siccome tale porta non venne subito aperta, quelli che erano rimasti davanti alla casa e cioè il Piccoli, il Fumagalli, il Pierabracci ed il Rinaldi cercarono di sfondarla con spinte e calci, finché la stessa fu aperta da uno dei militi entrati da quella secondaria - Costo il Pierabracci ed il Rinaldi si precipitarono dentro salendo immediatamente al piano superiore, assieme al Bovi, mentre il Ferravalle rimaneva al pianterreno alle prese con la madre e le due sorelle del ricercato, le quali, scese dalle camere da letto sommariamente vestite ed appreso il motivo di quella inaspettata e violenta irruzione di militi, avevano preso a protestare e ad inveire altamente, cercando poi di uscire a viva forza dalla stanza dove il Ferravalle le aveva fatte entrare per calmarle, come

o piuttosto, come è più probabile, per facilitare il compito dei suoi commilitoni. Ciò, dette dotte, nonostante il tentativo fatto dal Ferravalle per trattenerlo, riuscirono a fare quando il Ferrabracci il Rinaldi ed il Bovi stavano per accompagnarsi giù il giovane Bassi Ezio, il quale, essendo stato trovato a letto e scambiato per il ricercato di lui fratello Angelo, era stato dichiarato in arresto. La Bassi Bianca, vincolata per prima, raggiungeva il piano superiore cercando di impedire con tutte le sue forze ai militi di scorta di condur via il di lei fratello, finché raggiunta in fronte da uno dei due colpi di pistola sparati a brevissima distanza dal Ferrabracci, cadde fulminata lungo la scala che i militi e l'arrestato stavano ormai scendendo. Della confusione ingenerata da tali spari approfittò il Bassi Ezio per sottrarsi ai suoi catturatori raggiungendo precipitosamente la porta principale ed, attraverso il cortile, i campi limitrofi, incontinente inseguito dalle scariche di mitra, effettuate da coloro che stavano fuori, e cioè dal Piccoli e dal Fumagalli, in direzione di detta porta e dietro al fuggitivo all'altare lanciato dall'interno della casa dal Ferrabracci con il grido "attento Piccoli, spara Piccoli, perché mi scappa". Ma se il Bassi Ezio poteva così miracolosamente sfuggire a quella sparatoria, purtroppo invece la di lei sorella, l'indivisa Bassi Maria Angela e la di lei madre Lavinelli Paoli rimasero in Bassi, che in quel momento dovevano trovarsi a piè della scala sul pianerottolo della porta di casa, venivano raggiunti

da dette scariche, l'una, alla gola, rimanendo uccisa sul colpo e l'altra all'addome, in modo tanto grave da morire il giorno seguente all'ospedale di Bussolengo dov'era stata, nella stessa notte, fatta trasportare dalla Gendarmeria tedesca, giunta sul posto quando già il misfatto era compiuto e gli autori dello stesso erano ormai lontani. Ai primi due spari, partiti dal piano rotto superiore della scala, il Terravalli, che stava in basso in prossimità dell'entrata principale, credendosi ferito perché aveva proprio in quel momento avvertito un bruciore al collo e toccandosi aveva ritirato la mano con un po' di sangue, era corso fuori prima ancora del Bassi Egio, lasciando così a costui via libera, dirigendosi tutto verso l'autocarro. Prima di raggiungere questo, incontrò il Bastianello ed il Bellero, i quali avendo pure uditi quelli spari seguiti poi dalle raffiche di mitra, stavano avvicinandosi a casa Bassi per vedere cosa succedesse; non avendo il Terravalli, dietro le loro richieste, saputo dir altro che d'essere stato ferito, quelli vollero vedere la ferita e così poterono constatarci che si trattava di una semplice graffiatura, riportata probabilmente dal Terravalli durante la colluttazione avuta in precedenza con le disgraziate donne summenominate.

Poco dopo, essendosi a loro riuniti anche quelli altri che si erano recati alla casa Bassi e che, al momento, dissero solo che era stato sparato dietro all'arrestato fuggitivo riuscito a dileguarsi attraverso i campi ed essendo anche sopraggiunto il V. Brig. Buntin

Il quale, pure, agli spari uditi mentre ancora stava in casa del segretario del fascio, si era affrettato a raggiungere i compagni, tutti si avviarono all'automezzo che li aveva fin là portati, riprendendovi posto e rientrando con lo stesso a Verona, dove il giorno dopo, essendosi sparsa la notizia dell'eccidio suaccennato, venne aperta quell'inchiesta di cui nelle premesse si è fatto cenno. Fu ordinato agli altri fatti specifici addebitati al Bastianello, e risultò che effettivamente egli con altri militi, la sera dell'8 agosto 1944 si recò alla casa dell'ex maresciallo dei Carabinieri Bartolini Giovanni, traendo costui, in esecuzione dell'ordine da togli dal Capitano Martinielli, in arresto, traducendolo sotto al l'ex caserma degli alpini di Via Ballone, dov'era di stanza la 1^a Compagnia C. P. della G. N. R., della quale, il giorno seguente, quel disgraziato fu consegnato alla Gendarmeria tedesca, che lo internò in Germania, dove rimase fino alla liberazione, essendo stato il medesimo, con lettera anonima pervenuta a detta Gendarmeria, accusato d'essere un fervente badogliano ed appartenente alle bande partigiane.

È rimasto invece assodato che il Bastianello non partecipò affatto alle fucilazioni dei patrioti Ceolon Ardino e Benetton. Morte avvenuta in Soave l'8 dicembre 1944 ad opera di un plotone di esecuzione, fornito dalla 1^a Compagnia C. P. della G. N. R. di Verona e comandato dal Ten. Mantovani Sergio, perché, quel giorno, esso Bastianello si trovava per una breve licenza

a Marina di Quinto di Palpantera -

In ordine poi all'altro fatto addebitato al Fronte Renato, di aver partecipato con altri militari della 1^a Compagnia C.P. di Terona alla fucilazione del partigiano Palaceti Bino, avvenuta a Galeata di Forlì il 23 aprile 1944, è risultato che egli, costretto contro sua volontà a far parte di quel plotone di esecuzioni, quando fu il momento di sparare, non avrebbe sparato, avendo tenuto il moschetto appoggiato ad un ginocchio, come mostrerebbe una fotografia in atti ed avendo egli poi restituito detto moschetto all'ex militare Randone, che glielo aveva momentaneamente prestato per la bisogna, con il caricatore completo, come lo Randone, dopo avere quale teste sotto il vincolo del giuramento, confermo. È risultato altresì che la 1^a Compagnia C.P. della J. N. P. di Terona, della quale, come già si disse, facevano parte gli odierni prevenuti, partecipò verso la fine settembre od ottobre di quello stesso anno 1944 al rastrellamento in grande stile della zona del Monte Baldo (vedi interrogatorio Rese Logardo a ff. 59 e disposizione del Bassi Lois in udienza) ed in tale occasione procedette all'arresto in blocco di tutti gli uomini delle famiglie Bassi di Bescantina e Bonetti "Compagnia" di Villanova di S. Leucio di Montagne, che il 28 ottobre 1944 erano appena usciti dalla chiesa di Villanova dopo aver assistito allo spogliamento del più volte nominato Bassi Angelo (congiunto delle vittime della tragedia del 24 agosto)

Benedetti, Bianca e che furono poi, in sei, tradotti a Lerona, dove rimasero per qualche tempo detenuti, senza alcun giustificato motivo.

Ed è ancora immerso attraverso le dichiarazioni delle parti offese in atti, delle quali si è data lettura, che il 4 gennaio 1945, un reparto della 1^a Compagnia O.P. della G. N. R. di Verona, al comando del Ten. Mantovani e del quale facevano certamente parte (vedi denuncia a ff. 38) il V. Brig. Serravalle e Gal Benazzo Stals militi, avendo appreso che in Ellasi in un locale adiacente alla casa dell'Avv. Pietro Arrese erano custoditi effetti mobili di pertinenza dell'ex maggiore dell'esercito Godard Stucenz, internato in Germania, si portò in detta località, asportando di prepotenza e nonostante le proteste dei consegnatari coniugi Arrese, una automobile Lancia "Ardea", nuova e non ancora targata, con 6 gomme Pirelli pure nuove, 151 bottiglie di liquori finissimi e d'ogni sorte scelti, una camicia, alcune divise ed altri effetti militari, cagionando così al summenzionato Maggiore un danno valutato complessivamente in lire 1.358.000 circa -

In diritto, la Corte ritiene che, in base alle massime risultanze processuali, si possa senz'altro riconoscere l'infondatezza dell'accusa, mossa al Bastianello Mallico, di aver partecipato alla esecuzione e quindi concorso nell'omicidio dei patrioti Colonel Ardino e Benedetto Mallico, fucilati a Soave l'8 dicembre 1944 da un reparto della 1^a Compagnia O.P. della G. N. R. di Verona, comandata dal Ten. Sergio Mantovani. Quell'accusa, infatti, sorta da chiacchierate della gente, che, presente all'arresto del Bastianello, avvenuto dopo la liberazione, cercava di trovarne la spiegazione asserendo che si trattava di un sottufficiale della G. N. R. reo di gravi fatti e fra l'altro della fucilazione

dei due patrioti di Soave, si è rivelata all'udienza priva di ogni consistenza, perché, non solo i testi che avevano raccolto e riferito quella diceria, non seppero dire su quale fatto o circostanza la stessa fosse basata, ma si ebbero altresì testimonianze non sospette, quali quelle del Lucchese Alessandro e della Terenzi Eusebietta, che, confermando l'assunto dell'imputato, escludono che il Bastianello fosse tra i militi che da Lerona furono portati a Soave per eseguire quella fucilazione, trovandosi egli quel giorno, ben lontano da Soave e precisamente a Marzana di Quinto in breve licenza. Essi Bastianello dev'essere quindi senz'altro assolto dalla suaccennata imputazione, non per insufficienza di prove come ebbe a chiedersi il P.M. ma bensì con formula piena e cioè per non aver commesso il fatto attribuitogli.

Un ordine poi alla imputazione mosca al Brentini Renato, d'aver, a sua volta, fatto parte del plotone d'esecuzioni e quindi concorso alla fucilazione del partigiano Palareti Denis, avvenuta in Galeata di Forlì il 23/4/44, vien fatto di rilevarsi che, se la fotografia in alto, nella quale si può notare il Brentini in ginocchio tra i militari componenti la prima fila del plotone d'esecuzioni, con il moschetto appoggiato con il calcio al fianco destro e con la canna rivolta più verso l'alto anziché in posizione orizzontale come quasi tutti gli altri militari che evidentemente stanno già prendendo di mira il fucilando, e la deposizione del Bremazzo Italo, raccolta dal Notaio Salvi sotto il vincolo del giuramento nel rogito 12 febbraio 1943 prodotta dalla Difesa e quella resa in udienza dal teste Landona Cherubino, attestanti che il Brentini, subito dopo l'esecuzione di cui trattasi, ebbe a restituire allo Landona il moschetto, da costui poco prima prestatogli, con il caricatore ancora completo, starebbero a confermare l'asserito del prevenuto

certamente astenuto dallo sparare in occasione di quella esecuzione, alla quale egli non voleva prendere parte ma cui dovette partecipare per imposizioni del suo superiore diretto Capitano Martinelli; la Corte, tuttavia, non si sente di assolvere il Brentini da detta imputazione con formula piena, come chiesto dalla Difesa, ma solo per insufficienza di prove. Non essendo, infatti, la certezza che la fotografia suaccennata sia stata presa proprio nell'istante in cui veniva dato dal comandante del plotone l'ordine di sparare ed avendo anzi ragioni di ritenere il contrario dal momento che parecchi dei militi facenti parte di detto plotone di esecuzione non apparivano ancora con i rispettivi moschetti in posizioni di sparare, e' lecito pensare che il Brentini, all'ultimo momento, possa essersi messo anch'esso in posizione di sparare e possa aver sparato. E' vero che quest'ultima ipotesi sarebbe da escludersi in base alle suaccennate deposizioni del Brunazzo e della Landona, giu'usta le quali il Brentini avrebbe restituito il moschetto, prestatogli in quell'occasione dal secondo, con il caricatore al completo e sarebbe poi anche stato lacciato di vigliaccheria per non aver sparato da quei fratelli Ostuni, che pure avevano fatto parte di detto plotone di esecuzione, ma quando tali deposizioni provengono da due ex appartenenti alla stessa compagnia O.P. della S.N.R. anch'essi gia' accusati di collaborazionismo e quindi con tutta probabilita', se non certamente, inclini a favorire, come piacevolmente ai loro ex commilitoni, vien fatto quanto meno di sospettare se non di credere, che le circostanze dagli stessi affermate non siano corrispondenti al vero, per cui, la suaccennata prudenziale formula dubitativa di assoluzione appare piu' che giustificata.

Il veruno al piu' grave dei fatti addebitati agli odierni imputati,

e cioè al triplice omicidio della madre e delle sorelle Bassi, viene fatto innanzi tutto d'osservare che scopo della spedizione, effettuata dal reparto della 1^a Compagnia C.P. della G.N.R. di Verona la sera del 24 agosto 1944 a Pescantina, era indubbiamente quello di procedere soltanto all'arresto del Bassi Angelo e se durante tali operazioni ebbero a verificarsi le uccisioni di cui sopra, queste avvennero per cause sopravvenute (da sole sufficienti a determinare il luttuoso evento) non prevedibili da parte di coloro che, pur avendo partecipato a detta operazione di polizia, non concorsero materialmente ai detti omicidi e pertanto di questi dovranno rispondere solo coloro che di loro iniziativa e per esclusiva loro determinazione, li causarono, non esistendo, per gli altri, quel nesso di causalità materiale o psichica, richiesto dall'art. 41 del Cod. Pen. per un concorso nel reato di cui trattasi.

Da tale premessa ne consegue che, una volta provato, attraverso le
succedute risultanze processuali, che a sparare in detta circostan-
za furono soltanto il Piccoli, già giustiziato dai patrioti dopo
la liberazione e quindi non più perseguibile penalmente, il Gennagalli
e il Piccibracci, questi due ultimi soltanto dovranno di detto
omicidio rispondere, non essendovi il menomo dubbio che, sparando, con
spararono, da brevissima distanza, con le micidiali armi automatiche
di cui erano muniti, essi vollero consciamente cagionare la morte del
le malcapitate donne sconosciute, colpevoli solo d'aver cercato di opporsi alla cattura
e di aver facilitata la fuga del rispettivo figlio e fratello. La colpevolezza
del Gennagalli e del Piccibracci in ordine a detta imputazione va quindi su-
z'altro affermata, adducendo conseguentemente alla loro condanna -

...imputazioni, la Corte ritiene invece di dover assolvere per
insufficienza di prove il Bastianello, il Brentin ed il Terravalli, perché
se è risultato che costoro ebbero a partecipare a detta operazione di polizia,
non si è avuta una prova tranquillante e decisiva sulla attività da essi
realmente esplicata in quell'occasione, non potendosi prestar fede in via
assoluta alle dichiarazioni troppo interessate degli imputati; né a quelle
manifestamente compiacenti dei coimputati e nemmeno alle testimonianze
di testi piuttosto sospetti quali quell'ex segretario del fascio di Pescantina
Leonorio Docuzo e la di lui consorte, evidentemente preoccupati di dimostrare
la non partecipazione al fatto del Brentin (che si era quella sera recato in casa
loro per mettersi a contatto con la gendarmeria tedesca) per allontanare da sé
ogni sospetto di connivenza con quanto si stava operando ai danni del Pas-
si Bugelo e con quanto fu poi fatto alle sue disgraziate congiunte.
Mentre, nei riguardi del Ferrini, la Corte ha ritenuto di poter addirvi
ad una assoluzione da detta imputazione con formula piena e cioè per
non esser egli concorso nel triplice omicidio di cui sopra, dal momento
che si è potuto accertare che esso Ferrini, prelevato quella sera d'autorità
e costretto, riluttante, a montare sull'autocarro con gli altri componenti
la spedizione diretta a Pescantina, quando si vide, disarmato come era,
nesso di vedetta in fianco alla casa Passi, colse l'occasione per abban-
donare il suo posto ed addentrarsi in un vicino campo per cogliere e man-
giarsi un po' d'uva, manifestando così il suo proposito di rimanere estran-
eo a detta azione e non prendendo effettivamente alcuna parte attiva alle
operazioni di polizia suaccennate e tanto meno agli omicidi che ne segui-
rono ad opera degli altri militi della sua squadra come ~~non~~ individual-
mente il memoria di lui concorso -

Non resta ora che da esaminare la posizione dei giudicabili in ordine al delitto di collaborazionismo ad essi addebitato; e diciamo subito che per il Curriani la Corte ha ritenuto di poter addoverarsi ad un verdetto liberatorio, in quanto, non essendo risultato che egli abbia partecipato nella sua qualita' di allievo milita della G. N. R. ad alcun rastrellamento o ad altre azioni contro patrioti o contrarie agli interessi nazionali ed all'imporsi della operazione di polizia del 21 agosto 1944 nei confronti del Bassi Angelo, cui egli prese parte, come gia' si e' detto, contro la sua volonta' chiaramente manifestata con il successivo abbandono del posto in quell'occasione, assegnatogli ed essendo d'altra parte risaputo, per costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza che il semplice arruolamento nella G. N. R., specie se forzato come nel caso del Curriani, non costituisce di per se' solo, collaborazionismo, mancano nella fattispecie gli elementi materiale e psichico necessari ad integrare il delitto in esame e pertanto esse Curriani dev'essere senz'altro assolto da quell'addebito perche' il fatto a lui ascritto non costituisce reato.

Nei riguardi degli altri giudicabili, invece, la Corte ritiene di dover riconoscere la loro responsabilita' in ordine al delitto di collaborazionismo ad essi addebitato, inquantochè, una volta provato che essi ebbero a partecipare ad "azioni informative", come quelle effettuate dal Brentini dal Remagalli e dal Pierabracci, in abito simulato, nella zona del Baldo e di S. Leno di Montagna nel luglio 1944 per conoscere ed individuare i partigiani ed i luoghi dei loro convergi, a perquisizioni e sequestri arbitrari, come quelli effettuati dal Terravalle e da altri suoi camerati presso l'abitazione dell'Avv. Avessi in Illasi ai danni del maggiore del 2. esercito Rodaro Vincenzo allora internato in Germania, ad arresti in massa di presunti favorizzatori dei partigiani, come quelli effettuati dalla 1. Compagnia O. P., di cui essi facevano parte, in Villanova di S. Leno di Montagna ai danni di numerosi componenti della

famiglia Bassi e Bonetti, ivi convocati in occasione del matrimonio del Bassi Angelo con Bonetti Diana, all'arresto dell'ex Maresciallo dei Carabinieri Bastolini, ritenuto un badogliano e per questo poi inviato dai tedeschi in Germania, operato dal Bastini nelle con altri suoi gregari dell'istessa Compagnia O.P. ed infine all'operazione del 24 agosto 1944 per la cattura del Bassi Angelo segnalato come antifascista e collaboratore di patrioti; si deve riconoscere che con tale comportamento essi andarono oltre le normali mansioni di ordine pubblico loro affidate, per favorire con volontà cosciente il tedesco invasore nei suoi disegni politici, coadiuvandolo, nel modo suaccennato, nella lotta contro gli antifascisti ed antinazisti; il che costituisce appunto quel delitto di collaborazionismo previsto e punito dall'art. 5 del D. d. d. 22/2/44 N° 159 in relazione all'art. 1 del D. d. d. 22/4/45 N° 142 e all'art. 58 del Cod. Pen. Milit. di Guerra in epigrafe rubricato e del quale essi vanno senz'altro riconosciuti colpevoli non potendo essi beneficiare dell'amnistia di cui all'art. 3 del Decreto Presid. 22/6/45 N° 4 per essere responsabili di collaborazionismo commesso a fatti di omicidio, dal legislatore espressamente contemplati tra le cause ostative all'applicazione di quell'atto di clemenza -

Ora, passando alla fissazione delle relative pene, la Corte ritiene di infliggere ai condannati Ferragalli e Pierabracchi, responsabili dei delitti di collaborazionismo e di omicidio di cui sopra, la pena complessiva di anni trenta di reclusione, che, con le attenuanti generiche, da concedersi agli stessi per i loro buoni ed incensurati precedenti, e perché certamente agirono nell'infatuazione in loro provocata da una falsa propaganda, dall'ambiente e dal clima di guerra in cui vivevano, si può ridurre ad anni venti di reclusione, ciascuno, mentre al Bastianelli ed al Brentin, figure tutt'altro che secondarie in questa dolorosa vicenda, e' il caso di infliggere, per il collaborazionismo di cui si sono resi colpevoli, la pena di anni 15 di reclusione, ciascuno, con il condono di anni 5 in applicazione dell'art. 9 del succitato decreto presidenziale di amnistia ed indulto ed al Terravalle quella minima di anni 10 di reclusione, dei quali 5 condonati, in considerazione del fatto che egli, durante la sua permanenza nelle file della G.N.R.

avrebbe aiutato in più di una occasione il movimento partigiano -
Attesochè i condannati sono tenuti per legge al pagamento, in via solidale, delle spese
processuali e della tassa di sentenza ed il Ferragalli ed il Ferrabracci anche al ri-
sarcimento danni verso la famiglia delle uccise Bassi, costitutasi parte civile, danni,
da liquidarsi dal giudice civile competente, nonché alla rifusione delle spese di costituzi-
one e di rappresentanza dell'istessa Parte Civile nella misura in appresso indicata;
attesoche le condanne di cui sopra comportano la interdizione perpetua dai pubblici uffici
e la confisca dei beni, mentre l'assolto Guerrini va immediatamente scarcerato se non
determinato per altra causa:

~~Per questi motivi, visti ed applicati gli Art. 429, 483, 488, 489 e 498 Cod. Proc. Pen.~~

la Corte dichiara:

assolto Bastianelli Matteo dal delitto di concorso nel triplice omicidio di Escantinis
per insufficienza di prove e da quello di concorso nel duplice omicidio di Soavi per
non aver commesso il fatto attribuitogli;

assolto Brentini Renato dal delitto di concorso nel triplice omicidio di Escantinis e
da quello di concorso nell'omicidio di Galeata di Forlì per insufficienza di prove;

assolto Terravalle Antonio dal delitto di concorso nel triplice omicidio di Escantinis
per insufficienza di prove;

assolto Gurrini Pietro, dal delitto di concorso nel triplice omicidio di Pescantina
per non aver commesso il fatto attribuitogli e dal delitto di collaborazionismo
perché il fatto non costituisce reato;
colpevoli Bastianello, Brentin e Terravall, del reato di collaborazionismo loro ascritto
con fatti di omicidio e, come tali, condannati i due primi ad anni quindici di reclusione
ciascuno, dei quali cinque condonati, ed il terzo ad anni dieci di reclusione dei quali 5 condonati;
colpevoli Humagalli Alfonso e Gi. abrucci Fernando di entrambi i delitti loro ascritti e, come
tali, li condanniamo, in contumacia, fatto il cumulo delle pene ed applicate le altre pene generali,
ad anni venti di reclusione ciascuno, oltre al pagamento, in solido con gli altri condannati, delle
spese processuali e della tassa di sentenza, condannandoli altresì al risarcimento danni verso
la Parte Civile, da liquidarsi dal Giudice Civile competente, ed alla rifusione delle spese di costi-
tuzione e di rappresentanza della stessa Parte Civile, nella misura di lire diciannove, ed in compen-
so gli onorari del patrocinatore; con la interdizione perpetua, per tutti e cinque i condan-
nati, dai pubblici uffici e con la confisca dei loro beni, come per legge; ordinando la
immediata scarcerazione del Gurrini Pietro, assolto, se non detenuto per altra causa.

Verona 18/2/47

Il Presidente

Depositata sentenza
della Corte d'Appello
di Verona il 19/2/47

Il Procuratore
Chiaregato
Il Banelliere
Chiaregato

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:

il diciotto febbraio Bastianello Matteo, il difensore Avv. &&&&

Anici per Serravalle, e il difensore Avv. Lauro per Fierabracci;

il diciannove febbraio l'imputato Trentin Renato;

il venti febbraio il difensore Avv. Sancassani per il Trentin, e
e l'imputato Serravalle Antonio;

il ventuno febbraio il difensore Avv. Vincenzi per Fumagalli Alfonso

VERONA DICIE DIECI APRILE 1947

IL CANCELLIERE

Chiavaglia

==

Notificata sentenza per estratto agli imputati contumaci FUMAGALLI
ALFONSO E FIERABRACCI FERNANDO li 12 aprile 1947 n. 592 rep.
Uff. Giudiziario Broglio del Tribunale di Verona, mediante deposito
in cancelleria a sensi dell'art. 170 C.P.P., con l'avviso al difensore
del Fumagalli, Avv. Vincenzi, li 17 aprile 1947, e con l'avviso al
difensore del Fierabracci, Avv. Lauro, li 19 maggio 1947. =

Verona 23 maggio 1947

Il Cancelliere

Chiavaglia

*La Corte Suprema di Cassazione
Roma con sent. 9.12.1947
dichiarò estinto per amnistia
ed annulla senza rinvio la*

sentenza nei riguardi di Bastianello
Matteo, Brentini Renato, e Ferravalle
Antonio per il reato di collaborazionismo
politico; respinge nel resto il ricorso
del Bastianello e medesimo; dichiara
inammissibili i ricorsi prodotti dal
Zunzagalli Alfonso e Zierabani
Fernando, condannando costoro al
pagamento spese processuali e
tassa sentenza.

Verona 3/2/48

H. Banchieri

Chiaravato

(M.B. Fatta annotazione su
estratto sentenza rilasciato dal
cancelliere Corte Bassarone li 10/12/48
e allegato agli atti processuali)

Estratto di sentenza per esecuzione

(Art. 550, ult. cap. c.p.p.)

N. 3806 Reg. Gen.

479

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

all'udienza del giorno 9-12 ha pubblicato la seguente 194

SENTENZA

sul ricorso prodotto da

Bestionello Matteo

Trentin Renato

Fumagalli Alfonso - latitante

Serravalle Antonio

Triembracci Francesco latitante

avverso la sentenza

del Re P.A. S. G. G. Verone

di in grado di appello dall'altra

proferita in data 18/12/84

di in data

(Omissis ...)

La Corte suddetta

il ricorso

Bestionello, Trentin e Serravalle, ed in nome
per loro esecuzione es/...
mammi... Fumagalli e Triembracci, lat. anti

Estratto conforme per uso di esecuzione.

Roma,

194

IL CANCELLIERE

in base ad estratto Verone

PROCURA GENERALE

VENEZIA

~~№ 8419~~

Ufficio P.M.
AS Rubino

Rubino

Gr. Sent. art. 550 c.p.p.

Ven. 19.12.44

10/11/45

Sentenza Corte Cassazione
in data 18/11/45
agli atti...

№ 90/59
dichiaratoria per
(Art. 593 Cod. Proc. Pen.)

LA

Visti gli atti
del 18 Fe

na alla
ordinanza

picchio
appellanti

irrevocabile

Letta la req
Visto il Dec

Visti gli art
Poichè i rea
cedenti penali

tinti per
venezia, 18

quono le

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione riunita in Camera di Consiglio

Visti gli atti processuali a carico di FUMAGALLI ALFONSO condannato con sentenza 18 Febbraio 1947 della Corte d'Assise Straordinaria di Verona alla pena di anni 20 di reclusione, interamente condonata con ordinanza 10/2/1954 di questa Corte d'Appello, per i reati di omicidio e di collaborazionismo politico.

~~appellato~~ ~~avverso la sentenza del Tribunale di~~
~~in data~~ ~~con la quale~~

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero.

Visto il Decreto del 11/7/1959 n° 460.

Visti gli art. 593 del Cod. di proc. pen. e 151 Cod. pen.;

Poichè i reati ~~è~~ (sono) compresi nelle disposizioni del predetto Decreto ^{trattasi di delitti politici} e non ostante i precedenti penali alla concessione del beneficio;

D i c h i a r a

estinti per amnistia i reati di cui sopra.

Venezia, 18 Dicembre 1959

Seguono le firme

COPIA conferita ~~per~~ di ufficio
27 GEN. 1960
Venezia,

IL CANCELLIERE



Menzie,